

- (7) L'indicazione geografica «*Genièvre Flandres Artois*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», del regolamento (CE) n. 110/2008. Essendo stato individuato un refuso nella denominazione registrata, all'indicazione geografica deve essere data la denominazione corretta «*Genièvre Flandre Artois*».
- (8) L'indicazione geografica «*Génépi des Alpes/Genèpi degli Alpi*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 32 «Liquore», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «*Génépi des Alpes/Genèpi delle Alpi*».
- (9) L'indicazione geografica «*Irish Poteen/Irish Poitín*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», del regolamento (CE) n. 110/2008. È necessario specificare che tale indicazione geografica comprende anche il prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord.
- (10) È quindi opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
- (11) Per consentire agli operatori di utilizzare le etichette già stampate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 precedenti alle modifiche e alle rettifiche previste dal presente regolamento, è opportuno autorizzare la commercializzazione delle scorte di etichette esistenti.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

